

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 08 **del mese di** Novembre
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA VAS DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTCP) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA), ADOTTATA CON D.C.P. N. 3/2010 E 33/2010 E RELATIVO RAPPORTO AMBIENTALE (D.LGS. 152/06, ART. 14)

Cod.documento GPG/2010/1836

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1836

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

- 1.1 la modifica alla pianificazione vigente è sottoposta a valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- 1.2 ai sensi della L.R. n. 9/2008, per i procedimenti in corso, la valutazione ambientale per i piani territoriali previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita dalla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D. Lgs n. 152/2006, recepiti nella LR 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- 1.3 l'autorità competente alla valutazione ambientale strategica ad assumere il parere motivato di cui all'art. 15 del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. 4/08 è la Giunta della Regione Emilia – Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 9/08 e in coerenza con le attribuzioni a lei spettanti ai sensi della LR 20/2000, in ordine all'approvazione della variante al piano provinciale;
- 1.4 in particolare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1392 dell' 8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione sostenibilità Ambientale è stato, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, della LR. 13 giugno 2008, n. 9, individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale provinciale;

2 DATO ATTO CHE:

- 2.1 la Provincia di Ravenna, con nota prot. 46899 del 7 maggio 2010, acquisita agli atti della Regione Emilia – Romagna al prot. PG.2010.0128787 del 12 maggio 2010, ha trasmesso al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia - Romagna, gli elaborati della proposta di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Ravenna in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), adottata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 26 gennaio 2010 e n. 33 del 20 aprile 2010;

- 2.2 la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ravenna in oggetto prevede, in estrema sintesi, l'adeguamento del PTCP al Piano di tutela delle Acque (PTA), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005, comportando il recepimento di disposizioni normative che integrano e modificano le norme di piano vigenti, ed un approfondimento e specificazione delle disposizioni del PTA, che vanno ad incidere sia sulle norme di piano sia sulla cartografia del PTCP;
- 2.3 è stata svolta la Conferenza di Pianificazione attraverso cinque sedute a partire dal 15 novembre 2006 al 21 giugno 2007, ai sensi della L.R. 20/200, e la versione adottata della variante ha raccolto i contributi e le osservazioni di: Autorità di Bacino del Reno, Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, Associazione Intercomunale della Bassa Romagna, Comuni di Ravenna, Conselice, Cotignola, Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli / RER, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici / RER, Settore Politiche Agricole e sviluppo Rurale / Provincia di Ravenna, Società delle Fonti (ex Romagna Acque), Associazione Industriali di Ravenna, Associazione di Volontariato "L'Arca";
- 2.4 la variante in oggetto è stata depositata per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna, avvenuta con comunicazione sul BUR n. 73 del 26 maggio 2010;
- 2.5 sono stati inoltre messi a disposizione del pubblico gli elaborati della variante il relativo Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza, sul sito Web del Provincia di Ravenna e sul sito Web della Regione Emilia - Romagna, ai sensi del art. 14, comma 2 del D. Lgs 152/2006;
- 2.6 la Provincia di Ravenna ha trasmesso la Valutazione di Incidenza positiva, con determina n. 2757 del 4 agosto 2010, che prevede una serie di prescrizioni puntuali da integrare nell'apparato normativo del piano;
- 2.7 le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della variante, e sugli effetti e impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs 152/2006, sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione della variante, nonché durante la fase di deposito e partecipazione, ai sensi della L.R. 20/2000;
- 2.8 alla Regione Emilia - Romagna non sono pervenuti pareri, contributi e osservazioni sulla proposta di variante in oggetto;
- 2.9 il Provincia di Ravenna ha trasmesso, con nota prot. 71138 del 12 agosto 2010 (acquisita al prot. n. PG.2010.0212174 del 27 agosto 2010 della Regione Emilia - Romagna), le osservazioni pervenute, pari a n. 10 osservazioni;
- 2.10 la sintesi delle Osservazioni di carattere paesaggistico – ambientale, nonché quelle il cui accoglimento comporterebbe effetti sull'ambiente, sono sintetizzate nell'**Allegato A**, parte integrante della presente deliberazione;

- 2.11 le osservazioni sintetizzate nell'allegato A sono state tenute in considerazione nelle valutazioni di cui ai successivi punti;
- 2.12 dalle osservazioni sono emerse, tra le altre, le seguenti segnalazioni in merito ai possibili effetti della variante sull'ambiente:
- si chiede venga assicurata la possibilità di realizzare invasi di raccolta dell'acqua per gli usi consentiti, oltre a quelli previsti dalla normativa di piano;
 - si segnala che la previsione degli invasi (di cui alla tab. 5.5 delle NTA) non tiene conto di valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), relativamente alle caratteristiche principali, condizioni ambientali – territoriali, localizzative e progettuali;
 - non si condivide la disciplina della zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero, ritenuta eccessivamente restrittiva per la salvaguardia che si propone (protezione acquifero costiero);

3 CONSIDERATO CHE:

- 3.1 la *Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del PTA regionale, adottata con DCP n. 3/2010 e 33/2010* si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione Generale;
 - Relazione di sintesi del Quadro Conoscitivo, degli Obiettivi e dei Programmi;
 - Elaborati cartografici
 - Norme di attuazione e Relazione di coordinamento della Variante al PTCP con il PTCP previgente;
 - Rapporto Ambientale (ValSAT e Studio di Incidenza);
- 3.2 la *Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del PTA regionale, adottata con DCP n. 3/2010 e 33/2010* muove da approfondimenti effettuati dalla Provincia di Ravenna in tema di tutela delle acque, che a tal fine ha provveduto a:
- integrare il Quadro conoscitivo del proprio PTCP con la descrizione delle caratteristiche dei bacini idrografici provinciali rilevandone lo stato delle acque superficiali e sotterranee e gli impatti derivanti dalle attività antropiche;
 - rappresentare le delimitazioni delle zone di protezione delle acque sotterranee in ambito collinare-montano e proporre il rilevamento delle sorgenti (perenni e stagionali) presenti nel territorio provinciale;
 - proporre le disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi per la tutela qualitativa e per il mantenimento quantitativo della risorsa idrica nell'ambito provinciale, in stretta relazione con le strategie di assetto del territorio dettate dal PTCP;
 - quantificare i prelievi e i consumi per uso civile, agricolo e industriale;
 - individuare misure per risolvere il problema del fabbisogno idrico attraverso la riduzione del deficit di bilancio delle acque sotterranee e proporre la realizzazione di invasi collinari adeguati al fabbisogno irriguo del settore agricolo (preferibilmente non di limitate dimensioni e consorziali);

- fissare, come elemento prioritario, quello di garantire il deflusso minimo vitale (DMV) proponendo a tal fine misure e interventi particolarmente consistenti;

3.3 conseguentemente, la *Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del PTA regionale, adottata con DCP n. 3/2010 e 33/2010*, individua esplicitamente i seguenti obiettivi, mutuati dal PTA regionale e dalle Autorità di Bacino:

- obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi o di interesse;
- obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione (corpi idrici designati idonei per la vita dei pesci e molluschi, acque marine e balneazione, acque dolci superficiali destinate alle produzioni di acqua potabile);
- obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei (stato qualitativo chimico e stato quantitativo);
- obiettivi di tipo quantitativo, al fine di evitare che le utilizzazioni idriche abbiano ripercussioni sulla qualità e promuovere un consumo idrico sostenibile (applicazione del Minimo Deflusso Vitale, DMV, con relativa determinazione dei coefficienti);

3.4 i documenti di piano, tra cui il Rapporto Ambientale, contengono un'analisi delle problematiche ambientali presenti pertinenti al piano, in particolare evidenziano le seguenti criticità:

- elevata pressione esercitata dai comuni extraprovinciali limitrofi in termini di sostanze immesse nel reticolo idrico scolante, naturale ed artificiale, della provincia di Ravenna;
- criticità relativamente alla gestione quantitativa dell'approvvigionamento idrico provinciale (26% da falde, 32% da acque superficiali, 42% da acque superficiali importate essenzialmente da CER e dall'invaso di Ridracoli);
- deficit relativi alla stagione estiva dei fabbisogni idrici associati all'irrigazione collinare e pedecollinare, con conseguente peggioramento della qualità ambientale e incremento del deficit di ricarica dell'acquifero sotterraneo;
- deficit di circa un milione di metri cubi/anno nell'acquifero di conoide del Senio e, sebbene più limitato, nella conoide del Lamone, dovuto anche agli eccessivi emungimenti di tipo civile, industriale e agricolo dei comuni di Castelbolognese e Faenza;
- subsidenza, generata dall'eccessivo emungimento dal sottosuolo, che in particolare nelle aree di costa genera conseguenze anche di tipo infrastrutturale (necessità di adeguamento di opere e interventi delle aree subsidenti);
- condizioni non buone dei sedimenti di piassale e Candiano, in via di lento tombamento;
- quantità e tipologia di carichi di sostanze eutrofizzanti ed inquinanti immessi nella rete naturale ed artificiale delle acque superficiali della provincia di Ravenna;

3.5 la *Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del PTA regionale*, adottata con DCP n. 3/2010 e 33/2010, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra citati, prevede, in estrema sintesi azioni e interventi di diversa entità:

- azioni e misure obbligatorie;
- azioni e misure aggiuntive;
- azioni indicativamente da evitare;
- ipotesi di ulteriori misure, interventi e di opere;

- 3.6 in particolare, la *Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del PTA regionale*, adottata con DCP n. 3/2010 e 33/2010, considerati gli obiettivi, le azioni e le problematiche ambientali sopra citate, indica gli interventi da intraprendere valutando le seguenti diverse priorità, sulla base delle quali le Norme di Piano individuano in dettaglio indirizzi, direttive, prescrizioni:
- priorità rispetto alle pressioni quantitative per acque superficiali e sotterranee (norme su restrizioni opportune nella realizzazione e nell'esercizio delle captazioni di acque sotterranee, etc.);
 - priorità rispetto alle pressioni sulla qualità delle acque sotterranee (limitazione delle sostanze applicate al suolo, annullamento del deficit idrogeologico, etc.);
 - priorità rispetto alle pressioni sulla qualità delle acque superficiali ed ai rispettivi carichi inquinanti (disciplina dell'immissione di azoto e fosforo che raggiungono i corpi idrici superficiali tramite fognature non depurate, sfioratori di piena, depuratori civili, immissioni industriali)
 - priorità dal punto di vista della localizzazione degli interventi lungo i corpi idrici superficiali (azioni da privilegiare in diversi tratti di fiumi e canali di bonifica, quali: Fiume Lamone e Ponte Alberete, Torrente Marzeno, Torrenti Senio e Sintria, Torrente Bevano, Fiumi Uniti, Fiume Savio, Canale di Destra di Reno, Canale Candiano e Piallasse);
 - priorità in termini di tecnologia degli interventi (disposizioni di tipo impiantistico relativamente a scolmatori, vasche di prima pioggia, fognature miste, etc. ipotesi di realizzazione di fasce tampone vegetate e boscate, previsione di un numero medio basso di invasi collinari ad uso irriguo di cui alla tab. 5.5 delle NTA, etc.);
- 3.7 relativamente alla coerenza interna della variante, si evidenzia che le scelte di pianificazione generale del territorio già adottate precedentemente nel PTCP, e in occasione della variante in oggetto, non configurano con gli indirizzi ed adempimenti prefissati;
- 3.8 nello specifico si sottolinea che, per quanto riguarda gli invasi programmati dalla variante al PTCP e per la cui realizzazione si configurano preliminari attività estrattive, non risulta essere presente una valutazione di coerenza con gli obiettivi, il dimensionamento e le previsioni estrattive pianificate dal piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 3 marzo 2009;
- 3.9 relativamente alla coerenza esterna della variante, non si evidenziano potenziali contrasti tra le previsioni della variante e quelle degli strumenti di pianificazione/programmazione regionale e le principali linee di finanziamento considerati, tra i quali: Piano Territoriale Regionale e Piano Paesistico Regionale; Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006, 2007-2013; Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna; Programma Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2001-2003 (PTAA); Programma Stralcio Regionale ex art. 141/4° L 388/00 (DGR 136/02 e DGR 927/03); Programma nazionale d'interventi nel settore idrico (L. 350/2003); Piano Irriguo Regionale (29/9/2005); Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP 2007) ai sensi del PRSR 2007-2013;

- 3.10 i documenti di piano, tra cui il Rapporto Ambientale, contengono scenari previsionali al 2008 e al 2016 relativamente all'evoluzione degli impatti, pressioni e stati ambientali delle acque, con l'ausilio di un modello curato da ARPA Ingegneria Ambientale, basato su ragionevoli proiezioni dei trend delle variabili socio-economiche e climatiche e sull'ipotesi della realizzazione delle opere pianificate e della applicazione effettiva di norme ed azioni di legge e di piano;
- 3.11 nel Rapporto Ambientale non sono state individuate, discusse e analizzate ragionevoli alternative rispetto alle scelte di piano;
- 3.12 dall'analisi di tali scenari previsionali, emerge che in qualche caso gli obiettivi prefissati (tra cui, l'obiettivo di qualità "buono" al 2016 relativo al Torrente Bevano, etc.) non vengono raggiunti, per cui ne consegue la necessità di prevedere ulteriori interventi, misure, disposizioni, tra le quali:
- riduzione dei limiti per le autorizzazioni allo scarico in fognatura in determinate situazioni (ad es. sui parametri relativi ai "cloruri" sversati sul torrente Lamone, su parametri delle aziende industriali che scaricano nell'alto Canale Destra Reno, etc.);
 - ulteriori restrizioni alla composizione degli scarichi dei depuratori in termini di percentuale di episodi di superamento ammissibili, e quindi di rendimento medio;
 - considerata la presenza nel territorio provinciale di Ravenna di problematiche relative agli scolmatori di piena, risulta necessario prevedere, all'interno del Piano di indirizzo, in modo maggiormente restrittivo, la realizzazione di vasche di prima pioggia ed accelerare i tempi di realizzazione;
 - prevedere la dotazione di tutte le derivazioni di acque superficiali, permanenti e temporanee, di contatori di volume e portata, e di relativi registri di misurazione;
 - prevedere la dotazione di tutte le derivazioni di acque sotterranee profonde di contatori di volume e portata, nonché di relativi registri di misurazione;
 - applicazione di una tariffa "a consumo" anziché "a superficie" per le derivazioni, comprese le forniture irrigue di bonifica;
 - limitare progressivamente la concessione al prelievo di acque sotterranee, al fine di favorire il trasferimento verso prelievi da idonee risorse idriche superficiali;
 - limitazione allo spandimento di liquami, fanghi, letami e polline, riducendo i carichi massimi ammissibili;
 - incentivare le aziende agricole fito-depuranti, la realizzazione di zone filtro e dasce tampone, la rinaturalizzazione di rive e golene di fiumi e canali;
 - prevedere campagne di informazione sulle modalità di risparmio idrico in tutti i settori, con priorità per quello agricolo, ed eventuali incentivi per i comportamenti virtuosi;
- 3.13 secondo quanto riportato nel Rapporto Ambientale della variante, trattandosi di un documento pianificatorio nettamente orientato in direzione al miglioramento della qualità ambientale, l'attuazione completa degli obiettivi non prevede impatti sulle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche, bensì si evidenzia un netto miglioramento della qualità delle acque e degli ecosistemi connessi;

- 3.14 ciò nonostante, nel Rapporto Ambientale si citano potenziali ripercussioni non nulle, ma comunque minime, sugli ecosistemi delle località dove si prospetta la realizzazione di nuovi invasi o ampliamento di invasi esistenti (di cui alla tab. 5.5 delle NTA), nelle sole estensioni occupate dai medesimi, senza tuttavia fornire alcuna valutazione in merito;
- 3.15 il Rapporto ambientale contiene una valutazione quali-quantitativa degli obiettivi e degli effetti di piano, effettuata secondo la seguente struttura:
- matrice qualitativa delle ripercussioni delle azioni e misure assunte nel Piano sui principali indicatori selezionati;
 - analisi SWOT (elementi di forza, debolezza, opportunità, rischio);
 - selezione di alcuni indicatori, e di quelli da privilegiare;
 - analisi multi-criteriale della validità degli scenari che si prevedono (senza interventi, con interventi del PTA regionale, con gli interventi aggiuntivi della variante);
- 3.16 il Rapporto Ambientale contiene una selezione di indicatori, ma non prevede in dettaglio un sistema di monitoraggio e controllo del piano, ad integrazione di quanto già previsto dal PTA/PTCP;

4 VALUTATO CHE:

- 4.1 si considera **positivamente** la scelta degli obiettivi principali della variante volti al miglioramento della qualità ambientale, con gli obiettivi fissati nella strategia dello sviluppo sostenibile della Regione Emilia - Romagna, declinati nel Piano di Azione Ambientale, in particolare con l'obiettivo n. 5 "Ambiente e salute";
- 4.2 in generale si valutano positivamente gli obiettivi, gli interventi e le misure di mitigazione, individuati nel Rapporto Ambientale e negli elaborati di piano per il raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi fissati dal PTA regionale;
- 4.3 non è esplicitata la coerenza degli obiettivi di qualità ambientale, degli interventi e delle misure proposte della variante al PTCP, in particolare la previsione di nuove aree urbanizzabili nei settori di ricarica degli acquiferi, con quelli di sostenibilità ambientale indicati dal PTR (sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali, l'integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica e basso consumo di risorse ed energia);
- 4.4 per quanto riguarda gli **invasi irrigui programmati** dalla variante al PTCP (tab. 5.5 delle NTA) si sottolinea che:
- non appare valutato il dimensionamento complessivo della capacità di acqua invasabile in relazione agli obiettivi del Piano, inoltre i quantitativi riportati nella norma di Variante (4.335.000 metri cubi) sono significativamente superiori ai 3.000.000 metri cubi riportati negli altri elaborati di Piano,
 - per la realizzazione degli invasi si configurano possibili preliminari attività estrattive,

- non risulta essere presente una valutazione di coerenza con gli obiettivi, il dimensionamento e le previsioni estrattive pianificate dal piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE),
 - il Rapporto ambientale risulta carente nell'individuazione degli impatti, delle condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi e nella valutazione di compatibilità tra le aree individuate con le zone di protezione delle acque sotterranee (settori di ricarica A, B e D);
- 4.5 anche in funzione di quanto contenuto nelle **osservazioni**, non si ritengono compiutamente valutate in termini di sostenibilità ambientale e territoriale le disposizioni sulla zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero;
- 4.6 nel Rapporto Ambientale non sono state esplicitate, come previsto anche dall'allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, le **ragionevoli alternative** alle scelte di piano (non sono individuate, confrontate e valutate diverse ipotesi di raggiungimento degli obiettivi di piano, o diverse ipotesi localizzative degli interventi previsti, tra i quali gli invasi);
- 4.7 nel complesso, nel Rapporto Ambientale non sono rilevati **impatti ambientali negativi** significativi derivanti dall'attuazione della variante, considerate anche le finalità di soluzione di problematiche e sensibilità ambientali esistenti e gli obiettivi di qualità ambientali prefissati;
- 4.8 le **valutazioni** ambientali contenute nel Rapporto Ambientale appaiono estremamente sintetiche e rinviano alla ValSAT del PTA per tutto ciò che in essa non è contenuto; in particolare:
- il Rapporto Ambientale compendia una serie di misure (delimitazione delle zone di tutela, aspetti di gestione del territorio, previsione di opere finalizzate alla tutela della risorsa idrica e al suo utilizzo razionale, etc.) sotto la singola voce "risparmio/razionalizzazione risorsa", senza dare esito della valutazione di molte azioni messe in campo;
 - non è presente alcuna valutazione in merito alla definizione delle possibili nuove quote di urbanizzazione nelle zone di protezione delle acque sotterranee, sulla base del criterio di tutela del processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione, con particolare riferimento ai comuni di Castelbolognese e Faenza, dove nella Variante viene evidenziato un forte deficit idrico del sistema acquifero del conoide del Senio;
 - l'analisi SWOT non evidenzia le misure di piano finalizzate alla risoluzione delle criticità riscontrate in termini di elementi di rischio (T) o debolezza (W);
- 4.9 il Rapporto Ambientale non prevede, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/06, la predisposizione di un **piano di monitoraggio** volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive;

5 VALUTATO, INOLTRE, CHE:

- 5.1 relativamente alla procedura di **Valutazione di Incidenza** della Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del PTA regionale, adottata con DCP n. 3/2010 e 33/2010 che, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/2008, deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale del piano (VAS), si fa presente quanto segue:
- 5.2 in considerazione del fatto che la L.R. n. 7/04 e la successiva Direttiva regionale di recepimento (DGR n. 1191/07), prevedono che la Valutazione di incidenza sia approvata dall'Ente che approva il Piano medesimo, nella fattispecie, tale competenza ricade sulla Provincia di Ravenna che, con **Determina** del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 2757 del 4 agosto 2010, ha approvato la Valutazione di Incidenza della variante in oggetto, con prescrizioni che si valutano condivisibili;
- 5.3 i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) principalmente interessati dagli effetti della variante, e per i quali risulta necessario prestare particolare attenzione, sono di seguito elencati:
- IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole
 - IT4070002 Bardello
 - IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
 - IT4070004 Pialasse della Baiona, Risega e Pontazzo
 - IT4070005 Pineta di Casalborgorsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
 - IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
 - IT4070007 Salina di Cervia
 - IT4070008 Pineta di Cervia
 - IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano
 - IT4070009 Pineta di Classe
 - IT4070011 Vena del Gesso Romagnola
 - IT4070016 Alta Valle del Torrente Sintria
 - IT4070017 Alto Senio
 - IT4070019 Bacini di Conselice
 - IT4070020 Bacini ex-zuccherificio di Mezzano
 - IT4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno
 - IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone
 - IT4070023 Bacini di Massa Lombarda
 - IT4070024 Podere Pantaleone
 - IT4070025 Calanchi pliocenici dell'Appennino faentino
- 5.4 dalle analisi compiute nella Valutazione di Incidenza, emergono potenziali interferenze tra le previsioni contenute nelle Norme di Attuazione della variante e lo stato degli habitat e delle specie tutelate della Rete Natura 2000, per cui vengono **prescritte** le opportune integrazioni e modifiche al testo normativo;

6 RITENUTO CHE:

- 6.1 sia da formulare il parere motivato positivo, relativamente al *Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del PTA regionale, adottata con DCP n. 3/2010 e 33/2010*, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;
- 6.2 è necessario evidenziare e confrontare esplicitamente la coerenza degli obiettivi, degli interventi e delle misure proposte della variante al PTCP con quelli di sostenibilità ambientale indicati dal PTR; è quindi necessario che nella Dichiarazione di sintesi venga valutata l'interferenza delle azioni di piano (nuovi invasi e nuove aree urbanizzabili nei settori di ricarica degli acquiferi) con le criticità evidenziate dal PTR, in particolare sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali, l'integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica e basso consumo di risorse ed energia, nell'osservanza del principio generale di prevedere il consumo di nuovo territorio, solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;
- 6.3 è necessario esplicitare nella Valsat e nella Dichiarazione di sintesi le ragioni delle misure e degli interventi previsti dalla Variante per il raggiungimento degli obiettivi, evidenziando le motivazioni per l'assenza di ragionevoli alternative;
- 6.4 si ritiene sia necessario rivedere la formulazione di alcune azioni e scelte previste dalla variante e delle conseguenti **disposizioni normative** sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale, non contenute nella Valsat-Rapporto Ambientale, tra le quali:
- dimensionamento dei fabbisogni e pianificazione degli invasi ad uso irriguo (di cui alla tab. 5.5 delle NTA, art. 5.9);
 - disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero (art. 5.7);
 - e relative condizioni di sostenibilità;
 - misure quantitative previste per favorire il processo di ricarica della falda e limitare il processo di impermeabilizzazione: definizione della percentuale minima di superficie permeabile delle trasformazioni urbanistiche e definizione delle quote da urbanizzare in aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D (art. 5.4), con particolare riferimento al deficit idrico del conoide del Senio nei comuni di Castelbolognese e Faenza;
- 6.5 in particolare rispetto agli **invasi ad uso irriguo** programmati, e fermo restando il fabbisogno idrico individuato per aumentare la disponibilità della risorsa idrica, si ritiene necessario lo stralcio dagli elaborati di Variante della individuazione e del dimensionamento dei singoli invasi, così come riportati nella tabella 5.5 delle NTA, art. 5.9, considerato che:
- la Valsat non contiene alcuna valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale circa gli impatti ambientali relativi alla loro localizzazione;
 - per la realizzazione di tali invasi sono necessarie preliminari attività estrattive, rispetto alle quali non è stata valutata la compatibilità e coerenza con gli obiettivi, il dimensionamento

e le previsioni estrattive pianificate dal piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna approvato nel marzo 2009;

6.6 deve essere inoltre esplicitata nella Dichiarazione di sintesi:

- la valutazione di sostenibilità ambientale del dimensionamento massimo di capacità idrica invasabile in relazione ai quantitativi riportati nelle norme pari a 4.335.000 di metri cubi (art. 5.9),
- la coerenza di tale dimensionamento con quanto riportato nella relazione di Piano (3.000.000 metri cubi) e con quanto proposto dalle Autorità di Bacino dei fiumi Romagnoli e del fiume Reno,
- la definizione delle criticità e dei possibili impatti sull'ambiente che tale misura può produrre in relazione agli obiettivi del Piano,

6.7 si ritiene sia necessario integrare nella Dichiarazione di sintesi, la **valutazione** contenuta nel Rapporto Ambientale, eventualmente riformulando gli esiti conseguenti:

- implementando la “matrice qualitativa delle ripercussioni delle azioni e misure assunte nel Piano sui principali indicatori selezionati”, attraverso una esplicitazione delle misure genericamente indicate nella voce “risparmio/razionalizzazione risorsa”;
- completando la tabella dell'analisi SWOT, laddove sono segnalate criticità riscontrate in termini di elementi di rischio (T) o debolezza (W) con l'evidenziazione delle misure del piano finalizzate alla risoluzione di tali criticità;

6.8 ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/08, si ritiene necessario prevedere la predisposizione di un piano di **monitoraggio** volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; si ritiene altresì necessario:

- che tale monitoraggio sia implementato con una verifica nel tempo dell'assenza di impatti negativi significativi e dell'efficacia delle misure previste, individuando anche indicatori in grado di quantificare nel tempo quali/quantitativamente il raggiungimento degli obiettivi formulati;
- che a tal fine siano individuate da parte della Provincia nella Dichiarazione di sintesi: le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
- in particolare il piano di monitoraggio ambientale dovrà prevedere **tempistiche** di verifica ambientale intermedie rispetto al 2015 in modo da consentire eventuali misure ed interventi compensativi;

6.9 anche in relazione a quanto sottoscritto nell'Accordo di Pianificazione (punto 5 dell'art. 3) dove si definiscono i compiti della Provincia al fine di indirizzare e subordinare l'attuazione delle quote insediative previste dalla Variante, è necessario definire **opportuni indicatori** che consentano in particolare di correlare lo stato quali-quantitativo delle acque sotterranee con le possibili nuove quote di urbanizzazione previste nelle zone di protezione delle acque sotterranee, sulla base del criterio di tutela del processo di ricarica della falda dai fenomeni di

impermeabilizzazione e del principio di evitare il consumo di suolo favorendo la riqualificazione del tessuto insediativo esistente stabilito dal PTR;

- 6.10 i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
- 6.11 si ritiene che le presenti valutazioni relative alla variante in oggetto siano valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti, anche dovute all'eventuale accoglimento di osservazioni ricevute; ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione qualora l'attuazione della variante preveda modifiche sostanziali rispetto agli interventi contemplati negli elaborati adottati;

7 RITENUTO, INOLTRE:

- 7.1 di dare atto della **Valutazione di Incidenza** approvata dalla Provincia di Ravenna con Determina del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 2757 del 4 agosto 2010, le cui conclusioni e prescrizioni al testo normativo sono condivise e di seguito riportate evidenziate in grassetto:

- *“Art. 1 – Elaborati costitutivi della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)*

1. La presente Variante al PTCP è costituita dai seguenti elaborati:

f) lo Studio di Incidenza

*2. Gli elaborati di cui alle lettere a), b) e d) ed **f)** del primo comma integrano gli elaborati del PTCP vigente”*

- *“Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento*

4.(D) Corpi idrici. I corpi idrici del territorio provinciale individuati dal PTA sono distinti in:

- *corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, acque di transizione, acque marine costiere, corpi idrici artificiali), parte dei quali suddivisi in significativi e di interesse;*

- *corpi idrici sotterranei (acque sotterranee), parte dei quali definiti significativi.*

Sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

1) i corpi idrici significativi, da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale.

2) i corpi idrici di interesse che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale;

- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.

Anche questi corpi idrici sono da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale. Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come "obiettivo guida", e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata.

L'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei) e di quelli superficiali di interesse (ai sensi del Dlgs 152/06), è riportata nella tabella 5.1. Ai corpi idrici superficiali significativi già individuati dal PTA questo PTCP aggiunge l'asta del Torrente Senio (già classificata di interesse nel PTA), coerentemente alla medesima classificazione già adottata nel suo tratto toscano; di conseguenza al suo affluente principale Torrente Sintria viene attribuita la classificazione di corpo idrico di interesse.

Per i corpi idrici già classificati significativi ai sensi del D.Lgs. 152/99, quali Ortazzo/Ortazzino, non più disciplinati dalla normativa sulle acque di transizione di cui al D.Lgs. 152/06 e pertanto non ricompresi, a partire dal 2010, nel programma di monitoraggio, si raccomanda lo svolgimento di un monitoraggio specifico a fini del controllo del mantenimento/miglioramento della caratteristiche ambientali degli stessi

7. (D) Obiettivi di qualità ambientale

Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali significativi e di interesse sono specificati nella tabella 5.2.

Per le zone umide presso la foce del fiume Lamone – Punte Alberete e Valle Mandriole – l'Ente Gestore dovrà adoperarsi al fine di garantire un livello idrico ottimale e un sufficiente ricambio idrico anche durante tutta la stagione estiva.

9.(D) **Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale**

Il complesso delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma 7 è costituito dal quadro degli indirizzi, delle azioni, degli interventi, delle regole e delle prescrizioni contemplate nel Titolo 5 del PTCP, prefiguranti un sistema nel quale si integrano politiche e misure per la tutela qualitativa e per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee. Tale complesso di misure fa riferimento alla classificazione relativa allo stato attuale della qualità ambientale dei corpi idrici indicati al precedente comma 4, o di parte di essi, oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza ed all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ampiamente descritti nel Quadro conoscitivo della Relazione Generale.

Si prescrive che le priorità evidenziate al par. 2.7.2. della Relazione Generale della presente Variante e in particolare quanto riportato al par. 2.7.2.3.2. al punto 1 relativamente all'immissione sistematica dal CER nel Lamone della quota d'acqua a beneficio di Punte Alberete

e Valle Mandriole, divengano azione da compiere obbligatoriamente, trattandosi di un intervento di tutela ambientale indispensabile per la conservazione di un elevato numero di habitat e specie prioritari, attualmente minacciati proprio dalla carenza di acque dolci.”

...

- “Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

1. Nelle aree di ricarica di cui al precedente art.5.3, comma 4), al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere7:

a) (I) le risorse idriche sotterranee sono destinate prioritariamente all’uso idropotabile;

b) (P) sono vietati l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo a quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile e i sistemi carsici della Vena del Gesso nel SIC/ZPS IT4070011. Tali operazioni possono essere consentite previo nulla-osta del Servizio tecnico di bacino regionale competente.

...

5.(D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme individuano nel PSC o nel RUE le zone interessate da sorgenti **e risorgenti** naturali di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l’integrità dell’area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle “sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale” (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acque superficiali o sotterranee in una fascia di raggio di 500m¹⁰. Nell’ambito delle aree protette, i Comuni espletano gli adempimenti di cui al presente comma di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al seguente comma 7. **Sono immediatamente individuate come risorgenti di interesse naturalistico la risorgente del rio Cavinale e la risorgente del rio Basino, nel SIC/ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.**

...

- Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all’art. 5.3 punto 6, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

f) è incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolci prelevate dai fiumi in periodi di piena, finalizzati esclusivamente alla ricarica della falda e al contrasto dell'ingressione marina e non ad uso irriguo.

MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

- Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)

1.(P) Finalità e definizione.

*Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire immediatamente a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione. Nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/06, devono quindi essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici". **Pur tenendo conto dei limiti di cui al DLgs 152/06 e della normativa regionale in materia di DMV, per i corsi d'acqua che alimentano zone umide interne alla Rete Natura 2000 per DMV deve essere inteso quel deflusso minimo in grado di permettere anche un'alimentazione delle zone umide sufficiente ad almeno un ricambio idrico annuale di tutta la massa di acqua contenuta nelle zone umide stesse.***

3.(D) Campo di applicazione e componenti del DMV

*L'ambito di applicazione del DMV è regolato dall'art. 56 delle norme del PTA. Per tutti i corpi idrici superficiali esclusi quelli descritti al successivo comma 5 il DMV cosiddetto "integrale" è costituito da una componente idrologica (di cui al comma 6) e da una componente morfologica-ambientale (di cui al comma 7). Ai fini del calcolo del DMV, idrologico od integrale, devono essere prioritariamente garantiti i quantitativi derivati a scopo idropotabile ed il mantenimento della continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua. Le derivazioni sono autorizzate con l'obbligo del rilascio del DMV e secondo una logica improntata al bilancio idrologico di bacino la quale garantisca a tutti i frontisti, richiedenti e non richiedenti, il medesimo titolo all'attingimento, reale o potenziale. Non sono ammesse deroghe ai DMV ed alle limitazioni di prelievo quando necessarie salvo quelle previste all'art. 58 delle norme del PTA (deroghe temporanee a cura della Regione, con finalità esclusivamente idropotabili, ambientali, storico-culturali, igienicosanitarie) **che, all'interno della Rete Natura 2000 o nei casi in cui esse possano incidere sui siti della stessa Rete Natura 2000 dovranno rispettare quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4 della direttiva 92/43/CEE.***

6.(D) Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente idrologica DMVci.

Per quei corsi d'acqua naturali che da tarda primavera a fine estate vengono regimati artificialmente nel loro tratto terminale con l'intento di ridurre l'apporto a mare in

stagione balneare ed incrementare la disponibilità irrigua nei pressi della costa, in considerazione dell'artificialità del rispettivo alveo e della bassa qualità ambientale che ne deriva, limitatamente ai mesi da aprile a settembre compresi è ammessa la possibilità di un deflusso nullo a valle delle chiuse situate in prossimità della foce, purché in presenza di derivazioni che assicurino stabilmente un minimo di deflusso a monte delle medesime e fatta eccezione per il fiume Lamone, che in considerazione dell'elevato valore ambientale delle zone umide alimentate e incluse nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole", deve comunque mantenere un deflusso minimo vitale in grado di alimentare costantemente le due paludi.

11.(D) Uso idroelettrico

Nella valutazione di opportunità di rilascio della concessione per impianti idroelettrici dovrà essere osservato quanto previsto nel Piano energetico provinciale, e preferita la realizzazione di impianti che presentino il minimo impatto ambientale associato alla massima efficienza produttiva, in particolare garantendo comunque la continuità del corso d'acqua per i fiumi e i torrenti che attraversino siti della Rete Natura 2000, anche se l'intervento dovesse trovarsi al di fuori di essi, così come prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, tabella F), punto 1.

- *Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità*

1.(I) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.

*2.(I) Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente e **garantendo, comunque, il DMV aumentato, nel caso del Lamone, della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".***

.....

Tra i fabbisogni idrici da ritenere prioritari si aggiungono 1.000.000 mc/a per Punte Alberete e 2.500.000 mc/a per Valle Mandriole.

*5.(P) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. **Le concessioni lungo il Fiume Lamone vengono rinnovate garantendo, comunque, il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".***

- *Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari*
Misure generali

1.(I) La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato il prelievo di acque superficiali o, in via secondaria, l'emungimento dalle falde freatiche, ove questo è espressamente consentito;

2.(P) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01. E' comunque vietata la perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7, a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

E' sempre vietata la derivazione della falda di subalveo, con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveofluviale o torrentizio.

- *Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura*

Risparmio idrico nel settore agricolo

17.(D) i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura redatti dai Consorzi di Bonifica e di irrigazione prescritti dal PTA e di cui alla precedente lettera devono contenere almeno:

- *interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (realizzazione di adduzioni impermeabili; realizzazione di reti distributive in pressione;*

- *impermeabilizzazione almeno del fondo del letto dei canali irrigui adduttori (ove tecnicamente possibile), **ma esclusivamente al di fuori dei siti della Rete Natura 2000.** Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%;*

*19.(P) Quale prima individuazione dei Bacini a Basso Impatto Ambientale previsti per il territorio provinciale, si assume l'elenco di opere e di fabbisogni di cui all'art. 5.9 comma 2. Variazioni al suddetto elenco potranno essere apportate dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui al precedente comma 18, ovvero con atto del Consiglio Provinciale, **previa Valutazione di Incidenza.***

21.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:

- *invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9, comma 2;*

- *invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione*

di invasi collinari aziendali” nell’ambito dell’Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;

- quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;

- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.

Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell’art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.

Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d’acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.

...

MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

- Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque
Disciplina degli scarichi

4. Oltre alle misure obbligatorie derivanti dal PTA di cui al comma precedente, il PTCP introduce le seguenti misure supplementari:

(I) Indirizzo a perseguire l’abbattimento della torbidità in uscita dai depuratori al di sotto di 50 NTU.

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (art. 113 DLgs 152/06 e art. 28 delle norme del PTA)

10. Misure obbligatorie e supplementari

a) (P) Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), devono essere predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50% e non inferiore ad almeno il 70% nelle aree entro 10 km dalla costa.

(I) Occorre perseguire l’ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;

b) (P) per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante, e non inferiore ad almeno il 45% nelle aree entro 10 km dalla costa.

(I) Occorre perseguire l'ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;

c) (I) potranno essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione, di cui all'art 5.3, nonché per ulteriori agglomerati, al fine di conseguire obiettivi di qualità a livello locale, nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori; **in particolare occorre perseguire tale previsione qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000, con gli obiettivi fissati al precedente punto b);**

f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico) **e siti della Rete Natura 2000**, gli scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, di cui al massimo 5 mg/l di azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.

11.(D) Piano di Indirizzo.

Gli interventi relativi alle misure descritte al precedente comma 10, lettere a), b), c) sono contenuti nel "Piano di Indirizzo", che è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell'art. 5.2, comma 9. La redazione del Piano di Indirizzo, ai sensi della Delibera della Giunta regionale D.G.R. n.286/2005 compete alla Provincia, di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Il Piano di Indirizzo è approvato e aggiornato dal Consiglio Provinciale, **previa Valutazione di Incidenza qualora contenga l'esatta ubicazione degli interventi da valutare**, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d'Ambito.

...

APPENDICE – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree costituenti rocce magazzino nel territorio collinare-montano.

Categorie di usi ed attività costituenti potenziali centri di pericolo (riferimenti normativi)	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
	“Aree di ricarica della falda e zone di riserva” nel territorio di pedecollina-pianura (art.5.3, comma 3)	“Aree delle rocce magazzino e formazione gessosolfifera” nel territorio collinare montano (art.5.3, comma 4)
	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di attività

		costituenti potenziali centri di pericolo
<p>b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi. (**)</p> <p>(rientrano in questo ambito sia l'accumulo temporaneo a piè di campo secondo quanto previsto agli artt.10, 11 e all'Allegato 3, della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, sia lo stoccaggio presso l'utilizzatore finale dei fanghi di depurazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs. 99/92 e alla D.G.R.2773/04 come mod. dalla D.G.R.285/04)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</p>	<p>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>c-p) spandimento di concimi chimici, effluenti di allevamento, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui agli artt.29, 30, 31 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, e disciplinari di produzione integrata)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</p>	<p>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e da strade. (***) (rientrano in questo ambito gli scarichi nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art.104 del D.Lgs.152/06 e gli scarichi di acque meteoriche di cui al comma 9 della DGR 286/05)</p>	<p>Dispersione indiretta sul suolo o in corpo idrico significativo:</p> <p>1. Solo settore A, esterno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p> <p>2. Solo settore A, interno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Nell'impossibilità di recapito in rete fognaria legata a motivi idraulici, valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p>	<p>Vietata all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>f1) apertura di cave che possono essere in</p>	<p>Vietata l'apertura di nuove cave</p>	<p>Vietata l'apertura di nuove</p>

<i>connessione con la falda; (L.R.17/91)</i>	nella Rete Natura 2000, per le cave esistenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.	cave nella Rete Natura 2000, per le cave esistenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.
<i>f2) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi</i>	<p>Tutti i settori:</p> <p>Aree di lavorazione:</p> <p>a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;</p> <p>b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;</p> <p>c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigio-namento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro un anno dall'approvazione della presente Variante, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici.</p> <p>d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela;</p> <p>Vasche di decantazione:</p> <p>e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca.</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e quindi per tutte le rocce magazzino:</p> <p>Aree di lavorazione:</p> <p>a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;</p> <p>b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;</p> <p>c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigio-namento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro il 31/12/10, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici.</p> <p>d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela;</p> <p>Vasche di decantazione:</p> <p>e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca</p>
<i>i-q) attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radio-attive (esclusi i derivati petroliferi). (rientrano in questo ambito le</i>	<p>...</p> <p>Vietata nella Rete Natura 2000</p>	<p>...</p> <p>Vietata nella Rete Natura 2000</p>

<i>sostanze di cui alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/06 e al D.M. 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs.152/99") E' compreso il deposito temporaneo rifiuti, solidi o liquidi, pericolosi.</i>		
<i>l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione</i>	<i>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</i>	<i>Vietato all'interno di doline e inghiottitoi nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</i>
<i>o) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica (°°)</i>	<i>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</i>	<i>Vietati all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</i>
<i>v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi</i>	<i>... <i>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti</i></i>	<i>... <i>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti (comunque al di fuori di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola")</i></i>

7.2 che le Norme di Attuazione della variante siano da integrare con le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza;

DATO ATTO del parere allegato

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato, valutato e ritenuto;

su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata

DELIBERA :

- a) di esprimere PARERE MOTIVATO positivo, relativamente alla *Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del PTA regionale, adottata con DCP n. 3/2010 e 33/2010*, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;

- 1) è necessario evidenziare e confrontare esplicitamente la coerenza degli obiettivi, degli interventi e delle misure proposte della variante al PTCP con quelli di sostenibilità ambientale indicati dal PTR; è quindi necessario che nella Dichiarazione di sintesi venga valutata l'interferenza delle azioni di piano (nuovi invasi e nuove aree urbanizzabili nei settori di ricarica degli acquiferi) con le criticità evidenziate dal PTR, in particolare sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali, l'integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica e basso consumo di risorse ed energia, nell'osservanza del principio generale di prevedere il consumo di nuovo territorio, solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;
- 2) è necessario esplicitare nella Valsat e nella Dichiarazione di sintesi le ragioni delle misure e degli interventi previsti dalla Variante per il raggiungimento degli obiettivi, evidenziando le motivazioni per l'assenza di ragionevoli alternative;
- 3) si ritiene sia necessario rivedere la formulazione di alcune azioni e scelte previste dalla variante e delle conseguenti disposizioni normative sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale, non contenute nella Valsat-Rapporto Ambientale, tra le quali:
 - dimensionamento dei fabbisogni e pianificazione della previsione degli invasi ad uso irriguo (di cui alla tab. 5.5 delle NTA, art. 5.9);
 - disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero (art. 5.7);
 - misure quantitative previste per favorire il processo di ricarica della falda e limitare il processo di impermeabilizzazione: definizione della percentuale minima di superficie permeabile delle trasformazioni urbanistiche e definizione delle quote da urbanizzare in aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D (art. 5.4), con particolare riferimento al deficit idrico del conoide del Senio nei comuni di Castelbolognese e Faenza;
- 4) in particolare rispetto agli invasi ad uso irriguo programmati e riportati nella tabella 5.5 delle NTA, art. 5.9, e fermo restando il fabbisogno idrico individuato per aumentare la disponibilità della risorsa idrica, si ritiene necessario lo stralcio dagli elaborati di Variante della individuazione e del dimensionamento dei singoli invasi considerato che:
 - la Valsat non contiene alcuna valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale circa gli impatti ambientali relativi alla loro localizzazione;
 - per la realizzazione di tali invasi sono necessarie preliminari attività estrattive, rispetto alle quali non è stata valutata la compatibilità e coerenza con gli obiettivi, il dimensionamento e le previsioni estrattive pianificate dal piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna approvato nel marzo 2009;
- 5) deve essere inoltre esplicitata nella Dichiarazione di sintesi:
 - la valutazione degli impatti e delle condizioni di sostenibilità rispetto al dimensionamento massimo di capacità idrica invasabile in relazione ai quantitativi riportati nelle norme pari a 4.335.000 di metri cubi (art. 5.9),

- la coerenza di tale dimensionamento con quanto riportato nella relazione di Piano (3.000.000 metri cubi) e con quanto programmato dalle Autorità di Bacino dei fiumi Romagnoli e del fiume Reno,
- 6) si ritiene sia necessario integrare nella Dichiarazione di sintesi, la valutazione contenuta nel Rapporto Ambientale, eventualmente riformulando gli esiti conseguenti:
- implementando la “matrice qualitativa delle ripercussioni delle azioni e misure assunte nel Piano sui principali indicatori selezionati”, attraverso una esplicitazione delle misure genericamente indicate nella voce “risparmio/razionalizzazione risorsa”;
 - completando la tabella dell’analisi SWOT, laddove sono segnalate criticità riscontrate in termini di elementi di rischio (T) o debolezza (W) con l’evidenziazione delle misure del piano finalizzate alla risoluzione di tali criticità;
- 7) ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/08, si ritiene necessario prevedere la predisposizione di un piano di monitoraggio volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della variante e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive; si ritiene altresì necessario:
- che tale monitoraggio sia implementato con una verifica nel tempo dell’assenza di impatti negativi significativi e dell’efficacia delle misure previste, individuando anche indicatori in grado di quantificare nel tempo quali/quantitativamente il raggiungimento degli obiettivi formulati;
 - che a tal fine siano individuate da parte della Provincia nella Dichiarazione di sintesi: le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
 - in particolare il piano di monitoraggio ambientale dovrà prevedere **tempistiche** di verifica ambientale intermedie rispetto al 2015 in modo da consentire eventuali misure ed interventi compensativi;
- 8) anche in relazione a quanto sottoscritto nell’Accordo di Pianificazione (punto 5 dell’art. 3) dove si definiscono i compiti della Provincia al fine di indirizzare e subordinare l’attuazione delle quote insediative previste dalla Variante, è necessario definire **opportuni indicatori** che consentano in particolare di correlare lo stato quali-quantitativo delle acque sotterranee con le possibili nuove quote di urbanizzazione previste nelle zone di protezione delle acque sotterranee, sulla base del criterio di tutela del processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione e del principio di evitare il consumo di suolo favorendo la riqualificazione del tessuto insediativo esistente stabilito dal PTR;
- 9) i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica

determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

- 10) si ritiene che le presenti valutazioni relative alla variante in oggetto siano valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti, anche dovute all'eventuale accoglimento di osservazioni ricevute; ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione qualora l'attuazione della variante preveda modifiche sostanziali rispetto agli interventi contemplati negli elaborati adottati;

DELIBERA ALTRESI'

in merito alla valutazione di incidenza:

- b) di dare atto della **Valutazione di Incidenza** approvata dalla Provincia di Ravenna con Determina del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 2757 del 4 agosto 2010, ad esito positivo a condizione che:

- 1) le Norme di Attuazione della variante siano integrate con le modifiche e prescrizioni impartite dalla Valutazione di Incidenza che si valutano condivisibili e riportate in grassetto:

“Art. 1 – Elaborati costitutivi della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)

1. La presente Variante al PTCP è costituita dai seguenti elaborati:

f) lo Studio di Incidenza

*2. Gli elaborati di cui alle lettere a), b) e d) ed **f)** del primo comma integrano gli elaborati del PTCP vigente”*

- 2) *“Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento*

4.(D) Corpi idrici. I corpi idrici del territorio provinciale individuati dal PTA sono distinti in:

- corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, acque di transizione, acque marine costiere, corpi idrici artificiali), parte dei quali suddivisi in significativi e di interesse;*
- corpi idrici sotterranei (acque sotterranee), parte dei quali definiti significativi.*

Sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

1) i corpi idrici significativi, da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale.

2) i corpi idrici di interesse che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale;*

- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.

Anche questi corpi idrici sono da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale. Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come "obiettivo guida", e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata.

L'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei) e di quelli superficiali di interesse (ai sensi del Dlgs 152/06), è riportata nella tabella 5.1. Ai corpi idrici superficiali significativi già individuati dal PTA questo PTCP aggiunge l'asta del Torrente Senio (già classificata di interesse nel PTA), coerentemente alla medesima classificazione già adottata nel suo tratto toscano; di conseguenza al suo affluente principale Torrente Sintria viene attribuita la classificazione di corpo idrico di interesse.

Per i corpi idrici già classificati significativi ai sensi del D.Lgs. 152/99, quali Ortazzo/Ortazzino, non più disciplinati dalla normativa sulle acque di transizione di cui al D.Lgs. 152/06 e pertanto non ricompresi, a partire dal 2010, nel programma di monitoraggio, si raccomanda lo svolgimento di un monitoraggio specifico a fini del controllo del mantenimento/miglioramento della caratteristiche ambientali degli stessi

7. (D) Obiettivi di qualità ambientale

Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali significativi e di interesse sono specificati nella tabella 5.2.

Per le zone umide presso la foce del fiume Lamone – Punta Alberete e Valle Mandriole – l'Ente Gestore dovrà adoperarsi al fine di garantire un livello idrico ottimale e un sufficiente ricambio idrico anche durante tutta la stagione estiva.

9.(D) Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale

Il complesso delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma 7 è costituito dal quadro degli indirizzi, delle azioni, degli interventi, delle regole e delle prescrizioni contemplate nel Titolo 5 del PTCP, prefiguranti un sistema nel quale si integrano politiche e misure per la tutela qualitativa e per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee. Tale complesso di misure fa riferimento alla classificazione relativa allo stato attuale della qualità ambientale dei corpi idrici indicati al precedente comma 4, o di parte di essi, oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza ed all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ampiamente descritti nel Quadro conoscitivo della Relazione Generale.

Si prescrive che le priorità evidenziate al par. 2.7.2. della Relazione Generale della presente Variante e in particolare quanto riportato al par. 2.7.2.3.2. al punto 1 relativamente all'immissione sistematica dal CER nel Lamone della quota d'acqua a beneficio di Punta Alberete e Valle Mandriole, divengano azione da compiere obbligatoriamente, trattandosi di un intervento di tutela ambientale indispensabile per la conservazione di un elevato numero di habitat e specie prioritari, attualmente minacciati proprio dalla carenza di acque dolci."

...
3) “Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

1. Nelle aree di ricarica di cui al precedente art.5.3, comma 4), al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere7:

a) (I) le risorse idriche sotterranee sono destinate prioritariamente all'utilizzo idropotabile;

b) (P) sono vietati l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo a quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile e i sistemi carsici della Vena del Gesso nel SIC/ZPS IT4070011. Tali operazioni possono essere consentite previo nulla-osta del Servizio tecnico di bacino regionale competente.

...
5.(D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme individuano nel PSC o nel RUE le zone interessate da sorgenti **e risorgenti** naturali di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle “sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale” (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acque superficiali o sotterranee in una fascia di raggio di 500m¹⁰. Nell'ambito delle aree protette, i Comuni espletano gli adempimenti di cui al presente comma di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al seguente comma 7. **Sono immediatamente individuate come risorgenti di interesse naturalistico la risorgente del rio Cavinale e la risorgente del rio Basino, nel SIC/ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.**

...
4) Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 6, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

f) è incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolci prelevate dai fiumi in periodi di piena, finalizzati esclusivamente alla ricarica della falda e al contrasto dell'ingressione marina e non ad uso irriguo.

MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

5) *Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)*

1.(P) *Finalità e definizione.*

*Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire immediatamente a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione. Nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/06, devono quindi essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici". **Pur tenendo conto dei limiti di cui al DLgs 152/06 e della normativa regionale in materia di DMV, per i corsi d'acqua che alimentano zone umide interne alla Rete Natura 2000 per DMV deve essere inteso quel deflusso minimo in grado di permettere anche un'alimentazione delle zone umide sufficiente ad almeno un ricambio idrico annuale di tutta la massa di acqua contenuta nelle zone umide stesse.***

3.(D) *Campo di applicazione e componenti del DMV*

*L'ambito di applicazione del DMV è regolato dall'art. 56 delle norme del PTA. Per tutti i corpi idrici superficiali esclusi quelli descritti al successivo comma 5 il DMV cosiddetto "integrale" è costituito da una componente idrologica (di cui al comma 6) e da una componente morfologica-ambientale (di cui al comma 7). Ai fini del calcolo del DMV, idrologico od integrale, devono essere prioritariamente garantiti i quantitativi derivati a scopo idropotabile ed il mantenimento della continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua. Le derivazioni sono autorizzate con l'obbligo del rilascio del DMV e secondo una logica improntata al bilancio idrologico di bacino la quale garantisca a tutti i frontisti, richiedenti e non richiedenti, il medesimo titolo all'attingimento, reale o potenziale. Non sono ammesse deroghe ai DMV ed alle limitazioni di prelievo quando necessarie salvo quelle previste all'art. 58 delle norme del PTA (deroghe temporanee a cura della Regione, con finalità esclusivamente idropotabili, ambientali, storico-culturali, igienicosanitarie) **che, all'interno della Rete Natura 2000 o nei casi in cui esse possano incidere sui siti della stessa Rete Natura 2000 dovranno rispettare quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4 della direttiva 92/43/CEE.***

6.(D) *Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente idrologica DMVci.*

Per quei corsi d'acqua naturali che da tarda primavera a fine estate vengono regimati artificialmente nel loro tratto terminale con l'intento di ridurre l'apporto a mare in stagione balneare ed incrementare la disponibilità irrigua nei pressi della costa, in considerazione dell'artificialità del rispettivo alveo e della bassa qualità ambientale che ne deriva, limitatamente ai mesi da aprile a settembre compresi è ammessa la possibilità di un deflusso nullo a valle delle chiuse situate in prossimità della foce, purché in presenza di derivazioni che assicurino stabilmente un minimo di deflusso a monte delle medesime e fatta eccezione per il fiume Lamone, che in considerazione dell'elevato valore ambientale delle zone umide alimentate e incluse nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle

Mandriole”, deve comunque mantenere un deflusso minimo vitale in grado di alimentare costantemente le due paludi.

11.(D) Uso idroelettrico

*Nella valutazione di opportunità di rilascio della concessione per impianti idroelettrici dovrà essere osservato quanto previsto nel Piano energetico provinciale, e preferita la realizzazione di impianti che presentino il minimo impatto ambientale associato alla massima efficienza produttiva, **in particolare garantendo comunque la continuità del corso d’acqua per i fiumi e i torrenti che attraversino siti della Rete Natura 2000, anche se l’intervento dovesse trovarsi al di fuori di essi, così come prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, tabella F), punto 1.***

6) Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

1.(I) E’ da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.

*2.(I) Nei tre anni successivi all’entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/atingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l’eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l’alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente. **e garantendo, comunque, il DMV aumentato, nel caso del Lamone, della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole”.***

.....

Tra i fabbisogni idrici da ritenere prioritari si aggiungono 1.000.000 mc/a per Punte Alberete e 2.500.000 mc/a per Valle Mandriole.

*5.(P) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. **Le concessioni lungo il Fiume Lamone vengono rinnovate garantendo, comunque, il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole”.***

7) Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari
Misure generali

1.(I) La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l’uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato il prelievo di acque superficiali o, in via secondaria, l’emungimento dalle falde freatiche, ove questo è espressamente consentito;

2.(P) E’ vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell’art. 95

del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01. E' comunque vietata la perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7, a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

E' sempre vietata la derivazione della falda di subalveo, con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveofluviale o torrentizio.

- 8) *Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura*

Risparmio idrico nel settore agricolo

17.(D) i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura redatti dai Consorzi di Bonifica e di irrigazione prescritti dal PTA e di cui alla precedente lettera devono contenere almeno:

- interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (realizzazione di adduzioni impermeabili; realizzazione di reti distributive in pressione;*
- impermeabilizzazione almeno del fondo del letto dei canali irrigui adduttori (ove tecnicamente possibile), **ma esclusivamente al di fuori dei siti della Rete Natura 2000.** Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%;*

*19.(P) Quale prima individuazione dei Bacini a Basso Impatto Ambientale previsti per il territorio provinciale, si assume l'elenco di opere e di fabbisogni di cui all'art. 5.9 comma 2. Variazioni al suddetto elenco potranno essere apportate dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui al precedente comma 18, ovvero con atto del Consiglio Provinciale, **previa Valutazione di Incidenza.***

21.(P) Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:

- invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9, comma 2;*
- invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali" nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;*
- quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;*
- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.*

Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.

Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d'acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.

...

MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

*9) Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque
Disciplina degli scarichi*

4. Oltre alle misure obbligatorie derivanti dal PTA di cui al comma precedente, il PTCP introduce le seguenti misure supplementari:

(I) Indirizzo a perseguire l'abbattimento della torbidità in uscita dai depuratori al di sotto di 50 NTU.

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (art. 113 DLgs 152/06 e art. 28 delle norme del PTA)

10. Misure obbligatorie e supplementari

a) (P) Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), devono essere predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50% e non inferiore ad almeno il 70% nelle aree entro 10 km dalla costa.

(I) Occorre perseguire l'ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;

b) (P) per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante, e non inferiore ad almeno il 45% nelle aree entro 10 km dalla costa.

(I) Occorre perseguire l'ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;

c) (I) potranno essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione, di cui all'art 5.3, nonché per ulteriori agglomerati, al fine di conseguire obiettivi di qualità a livello locale, nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione

irrigua dei recettori; in particolare occorre perseguire tale previsione qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000, con gli obiettivi fissati al precedente punto b);

f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico) e siti della Rete Natura 2000, gli scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, di cui al massimo 5 mg/l di azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.

11.(D) Piano di Indirizzo.

*Gli interventi relativi alle misure descritte al precedente comma 10, lettere a), b), c) sono contenuti nel "Piano di Indirizzo", che è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell'art. 5.2, comma 9. La redazione del Piano di Indirizzo, ai sensi della Delibera della Giunta regionale D.G.R. n.286/2005 compete alla Provincia, di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Il Piano di Indirizzo è approvato e aggiornato dal Consiglio Provinciale, previa **Valutazione di Incidenza qualora contenga l'esatta ubicazione degli interventi da valutare**, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d'Ambito.*

...

APPENDICE – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree costituenti rocce magazzino nel territorio collinare-montano.

<i>Categorie di usi ed attività costituenti potenziali centri di pericolo (riferimenti normativi)</i>	<i>Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio</i>	
	<i>"Aree di ricarica della falda e zone di riserva" nel territorio di pedecollina-pianura (art.5.3, comma 3)</i>	<i>"Aree delle rocce magazzino e formazione gessososolfifera" nel territorio collinare montano (art.5.3, comma 4)</i>
	<i>Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo</i>	<i>Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo</i>
<i>b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi. (**) (rientrano in questo ambito sia l'accumulo temporaneo a piè di campo secondo quanto previsto agli artt.10, 11 e all'Allegato 3,</i>	<i>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</i>	<i>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</i>

<p>della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, sia lo stoccaggio presso l'utilizzatore finale dei fanghi di depurazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs. 99/92 e alla D.G.R.2773/04 come mod. dalla D.G.R.285/04)</p>		
<p>c-p) spandimento di concimi chimici, effluenti di allevamento, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui agli artt.29, 30, 31 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, e disciplinari di produzione integrata)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</p>	<p>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e da strade. (***) (rientrano in questo ambito gli scarichi nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art.104 del D.Lgs.152/06 e gli scarichi di acque meteoriche di cui al comma 9 della DGR 286/05)</p>	<p>Dispersione indiretta sul suolo o in corpo idrico significativo:</p> <p>1. Solo settore A, esterno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p> <p>2. Solo settore A, interno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Nell'impossibilità di recapito in rete fognaria legata a motivi idraulici, valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p>	<p>Vietata all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>f1) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; (L.R.17/91)</p>	<p>Vietata l'apertura di nuove cave nella Rete Natura 2000, per le cave esisitenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.</p>	<p>Vietata l'apertura di nuove cave nella Rete Natura 2000, per le cave esisitenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.</p>
<p>f2) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi</p>	<p>Tutti i settori: Aree di lavorazione:</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle</p>

	<p>a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;</p> <p>b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;</p> <p>c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro un anno dall'approvazione della presente Variante, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici.</p> <p>d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela;</p> <p>Vasche di decantazione:</p> <p>e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca.</p>	<p>acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e quindi per tutte le rocce magazzino;</p> <p>Aree di lavorazione:</p> <p>a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;</p> <p>b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;</p> <p>c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro il 31/12/10, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici.</p> <p>d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela;</p> <p>Vasche di decantazione:</p> <p>e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca</p>
<p>i-q) attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radio-attive (esclusi i derivati petroliferi). (rientrano in questo ambito le sostanze di cui alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/06 e al D.M. 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs.152/99") E' compreso il deposito temporaneo rifiuti, solidi o liquidi,</p>	<p>...</p> <p>Vietata nella Rete Natura 2000</p>	<p>...</p> <p>Vietata nella Rete Natura 2000</p>

<i>pericolosi.</i>		
<i>l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione</i>	<i>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</i>	<i>Vietato all'interno di doline e inghiottitoi nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</i>
<i>o) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica (°°)</i>	<i>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</i>	<i>Vietati all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</i>
<i>v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi</i>	... <i>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti</i>	... <i>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti (comunque al di fuori di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola")</i>

D E L I B E R A I N O L T R E

- c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- d) di informare che è possibile prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la Regione Emilia – Romagna, Via dei Mille 21, Bologna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- e) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
- f) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna.

ALLEGATO A

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, TRASMESSE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA, DI CARATTERE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI SULL'AMBIENTE, ALLA VARIANTE AL PTCP DELLA PROVINCIA DI RAVENNA IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA R.E.R., ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 26 GENNAIO 2010 E N. 33 DEL 20 APRILE 2010

n.	ENTE/ISTITUZIONE PUBBLICA (Enti Locali e Istituzioni pubbliche)	CONTENUTO
1	Davide Missiroli - Sindaco del Comune di Brisighella	art. 5.12 comma 21 Si chiede che, in linea con le disposizioni del PSC Associato approvato, all'interno della normativa venga specificato che sia comunque assicurata la possibilità di realizzare liberamente invasi di raccolta dell'acqua per gli usi consentiti (es. invasi di raccolta di acqua piovana), fatte salve le approvazioni dei vari organi di controllo
2	Nicola Iseppi - Sindaco del Comune di Casola Valsenio	art. 5.12 comma 21 Si chiede che, in linea con le disposizioni del PSC Associato approvato, all'interno della normativa venga specificato che sia comunque assicurata la possibilità di realizzare liberamente invasi di raccolta dell'acqua per gli usi consentiti (es. invasi di raccolta di acqua piovana), fatte salve le approvazioni dei vari organi di controllo. art. 5.6 comma 2 lettera a) Si chiede che la "superficie massima di 3 ettari" venga modificata a 3,6 ettari, essendo quest'ultima l'estensione delle nuove aree da urbanizzare definita dal PSC approvato.
3	Giovanni Malpezzi - Sindaco del Comune di Faenza	art. 5.6 comma 2 lettera a) Si chiede che la "superficie massima di 3 ettari" venga modificata a 3,6 ettari, essendo quest'ultima l'estensione delle nuove aree da urbanizzare definita dal PSC approvato.
4	Roberto Savini - Assessore alle politiche agricole e ambientali - Comune di Faenza	art. 5.4 comma 8 Si ritiene che limitare l'autorizzazione allo spandimento dei fanghi ai soli fanghi prodotti nella zona di ricarica sia limitativo e non consente un pieno riutilizzo di questi prodotti ai fini agronomici. art. 5.9 Si ritiene che la riduzione del numero di invasi non sia coerente con la razionalizzazione delle acque ad uso irriguo; si ritiene che gli invasi, consentendo l'accumulo nei periodi di pioggia, preservano la risorsa idrica per i periodi siccitosi facendo sì che l'acqua sia disponibile per uso civile ed agricolo. Si osserva inoltre che il blocco di 3 anni delle autorizzazioni per derivazione e attingimento, penalizza principalmente le nuove aziende agricole e i giovani imprenditori.

5	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	<p>art. 5.9 comma 2 Si chiede di modificare gli invasi programmati (ambito A. Bacini Romagnoli) e i fabbisogni individuati (ambito A. Bacino Reno) aggiornando le previsioni con le iniziative irrigue del Consorzio (in allegato planimetria con indicazione di 3 volumi irrigui che si propone di integrare)</p> <p>art. 5.9 comma 3 Si suggerisce una indicazione meno vincolante relativamente al divieto di realizzare nuovi invasi al di fuori di quanto previsto in apposita tabella. Si propone altresì di modificare il comma 3 dell'art. 5.9 limitando il divieto di nuovi invasi all'iniziativa aziendale singola, facendo salve, quindi, quelle interaziendali.</p>
6	Servizio Tecnico di Bacino Romagna della R.E.R.	<p>Si osserva che gli invasi individuati non tengono conto delle valutazioni contenute nel documento di ValSAT, relativamente alle caratteristiche principali, le condizioni ambientali – territoriali, localizzative e progettuali.</p> <p>5.4.4 e 5.10.10, 5.4.13, 5.9.2-3-4-5, 5.10.2-3 Si evidenziano alcuni aspetti normativi relativi ai contenuti delle NTA, al fine di mettere in luce alcuni possibili problematiche in relazione alla loro applicazione (tra le quali, norme relative a: dispositivi sigillati per la misurazione delle portate, studio idrogeologico per nuovi pozzi, divieto di autorizzazione di nuove concessioni dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine; nuovi invasi irrigui, rinnovi di concessioni esistenti, divieto di derivazione della falda di subalveo, limitazioni alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea).</p>
7	Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli	<p>art. 5.9 comma 5 Si osserva che nel periodo da novembre a maggio le portate statisticamente fluenti non giustificano la limitazione al rinnovo delle concessioni esistenti al valore di portate massime e volumi pari o inferiori a quelli precedentemente autorizzati, che andrebbe invece limitata al periodo da giugno a settembre</p> <p>art. 5.10 comma 2 Si propone di escludere dal divieto di derivare dalla falda di subalveo, compresa quella dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio, i prelievi ad uso acquedottistico. Si propone la redazione di una idonea cartografia al fine di individuare tali zone di divieto.</p>
8	Terme di Punta Marina srl	<p>art. 5.7 Non si condivide la disciplina della zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero che precluderebbe alla Società, impegnata nello sviluppo del termalismo e valorizzazione responsabile della risorsa idrominerale, ogni futura ricerca e sviluppo del patrimonio termale regionale in area di costa, in quanto si ritiene che tale "divieto" sia pregiudiziale, aprioristico e senza motivazione tecnico-scientifica. Si allega a tal fine una relazione tecnica di supporto nella quale, tra le altre cose, di evidenzia come i prelievi da pozzi di uso termale (attuali ed eventuali futuri) sono del tipo artesiano, relativi a falde profonde contenenti acque termominerali, non collegate all'acqua di mare né idrogeologicamente né idrochimicamente, e pertanto non rappresentano fonti di richiamo del cuneo salino sotterraneo e inoltre le attività svolte non sono tali da comportare alcun rischio di subsidenza.</p>

9	Confederazione Italiana Agricoltori di Ravenna e Codiretti Ravenna	<p>art. 5.2.3, 5.2.7, 5.4.2-4-8-9, 5.5.6, 5.9.1-2-3-4-5, 5.10.2-4-8, 5.12-14-15-18-21</p> <p>Si formulano osservazioni di carattere particolare su alcuni articoli delle NTA ed osservazioni di carattere generale.</p> <p>Si evidenzia l'importanza dell'utilizzo di invasi di accumulo, come unica alternativa ai limiti di prelievo da falda e dai limiti del DMV, già riportata nello stesso PTA e in parte ripresa dalla Provincia di Ravenna in altra sede (progetti di invasi aziendali e interaziendali e fondi mirati in materi di PRSP).</p> <p>In tema di coerenza esterna, si evidenzia la mancanza di integrazione e il coordinamento normativo con gli altri strumenti di programmazione territoriale e agricola, quali il PRSR, PRIP ed il PAE.</p> <p>Si formulano critiche al potenziale aumento del carico fiscale-contributivo della componente agricola dovuto a varie previsioni, quali l'uso di contatori, canoni di attingimento, costi di manutenzione consorziali, classificazione catastale colturale, etc.</p> <p>Si sottolinea inoltre la mancanza di attenzione al tema delle acque di prima pioggia che, se mal governato, potrebbe comportare maggiori costi di gestione e maggiori oneri ambientali.</p>
10	Confindustria Ravenna	<p>art. 5.13 comma 10, lettera f</p> <p>Si chiede la modifica del limite di concentrazione relativo al parametro Azoto ammoniacale (fissato a 5 mg/l, come prescritto dall'art. 5.13 comma 10, lettera f delle NTA), confermando il limite fissato per l'Azoto totale, pari a 15 mg/l, in quanto si ritiene che le misure relative alle immissioni puntuali nel Canale Candiano per la tutela quantitativa, abbiano evidenti ricadute operative di difficile realizzazione senza apprezzabili risultati di miglioramento ambientale nel contesto territoriale in cui il Canale Candiano si inserisce (intensa attività industriale – logistica portuale – depurazione civile); inoltre gli impianti di trattamento a servizio dell'insediamento petrolchimico di Ravenna evidenziano valori di concentrazione di azoto garantite allo scarico tra le migliori tra gli impianti europei (in linea con le BAT di settore) e, secondo l'argomentazione dell'osservazione, non sarebbe possibile ridurre ulteriormente le concentrazioni allo scarico rispetto alle condizioni attuali.</p>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1836

data 28/10/2010

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'